TESTO UNICO DI NORME PER LA TUTELA DELLE STRADE E PER LA CIRCOLAZIONE

Art. 113

Facolta' dei comuni per gli autoveicoli da piazza e di noleggio da rimessa.

E' in facolta' dei comuni dettare prescrizioni per quanto concerne il numero, il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli destinati al servizio pubblico da piazza e per quei servizi pubblici da noleggio, i cui esercenti abbiano le rimesse nell'ambito del proprio territorio. E' parimenti in facolta' dei comuni emanare nei loro regolamenti speciali prescrizioni per i servizi suddetti purche' non richiedano nuovi accertamenti intesi a verificare il concorso dei requisiti di idoneita' fisica, morale e tecnica dei conducenti, ovvero a subordinare la circolazione degli autoveicoli stessi a verifiche di carattere tecnico.

Qualora i loro funzionari ufficiali od agenti ritengano che un autoveicolo non risponda piu' ai requisiti per i quali ottenne la licenza di circolazione, ne daranno notizia al Circolo Ferroviario d'Ispezione agli effetti del n. 1 della prima parte dell'articolo 81.

Le prescrizioni di cui e' menzione nel presente articolo debbono essere preventivamente sottoposte all'approvazione del Ministro per le Comunicazioni.

Versione in vigore dal 14 gennaio 1934, non più in vigore dal 1 gennaio 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione
Estremi	Regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1933

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 21 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-di-norme-per-la-tutela-delle-strade-e-per-la-circolazione/art-113/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it